

Lavori usuranti – nuovi obblighi di comunicazione per i datori di lavoro

Il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, disciplina la normativa relativa all'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, i c.d. lavori usuranti.

Il decreto, in vigore dal 26 maggio 2011, introduce anche nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impieghi lavoratori in orario notturno o all'interno di processi produttivi in serie.

In particolare, l'art. 5 del decreto in argomento prevede i seguenti obblighi di comunicazione:

- ai sensi del primo comma, il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisce o conferisce mandato o degli intermediari abilitati, deve comunicare, con periodicità annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all'art. 1, comma 1, lettera b), dello stesso D.Lgs. n. 67/2011;
- ai sensi del secondo comma, il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera c), dello stesso D.Lgs. n. 67/2011 (lavorazioni a catena) è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della disposizione, la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame (e pertanto entro il 25 giugno 2011).

L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 67/2011 stabilisce che l'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro e che alla stessa è applicabile quanto previsto dall'art. 13, comma 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 124/2004.

Di seguito diamo indicazione delle definizioni che l'art. 1, comma 1 del D.lgs richiama, ai soli fini dello stesso:

Lavoratori a turni (d.lgs 66/2003, art 1, comma 2, lettera g): “qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”;

Lavoro a turni (d.lgs 66/2003, art 1, comma 2, lettera f): “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”;

Periodo notturno (d.lgs 66/2003, art 1, comma 2, lettera d): “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”;